

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 44



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

16 febbraio 2018

Sommario

I *Atti legislativi*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America** 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/196 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2018

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio ⁽²⁾ ha subito varie e sostanziali modifiche ⁽³⁾. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato la relazione dell'organo di appello ⁽⁴⁾ e la relazione del gruppo di esperti ⁽⁵⁾, come confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge *Continued Dumping and Subsidy Offset Act* (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.
- (3) Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità europea («Comunità») ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 ⁽⁶⁾. Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.
- (4) Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GUL 110 del 30.4.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Si veda l'allegato III.

⁽⁴⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).

⁽⁵⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo di esperti (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).

⁽⁶⁾ Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).

prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

- (5) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistevano all'epoca dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «*Customs and Border Protection*», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità pertanto ha potuto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % *ad valorem*, sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I originari degli Stati Uniti rappresentava in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità ha sospeso l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1° maggio 2005.
- (6) Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari all'importazione sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.
- (7) La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
 - a) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione nel caso in cui aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni da tale elenco non sia possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; in altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;
 - b) se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi; di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;
 - c) se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti all'allegato I dopo il 1° maggio 2005 e procedere quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'allegato I il 1° maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco.
- (8) Al fine di procedere ai necessari adeguamenti delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'aliquota del dazio supplementare all'importazione o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per l'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

È istituito un dazio all'importazione *ad valorem* del 4,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 3

1. La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

- a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
- b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;
- c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;
- d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati i prodotti; la Commissione depenna in primo luogo i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato II al 1° maggio 2005 e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede quindi ad eliminare i prodotti che figuravano nell'elenco di cui all'allegato I al 1° maggio 2005, seguendo l'ordine di detto elenco;
- e) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendo i prodotti in questione da detto allegato. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.

Articolo 4

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notizia al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 6

L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

1. Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari all'importazione sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima del 30 aprile 2005.
2. I dazi supplementari all'importazione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2018

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYOTOVA

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾.

0710 40 00

ex 9003 19 00 «montature di metalli comuni»

8705 10 00

6204 62 31

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).	
Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5).	
Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).	
Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19).	
Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6).	
Regolamento (UE) n. 305/2010 della Commissione (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15).	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51).	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6).	
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).	limitatamente al punto 11 dell'allegato
Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).	limitatamente al punto 4 dell'allegato
Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6).	
Regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 16).	
Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione (GU L 114 del 28.4.2016, pag. 1).	
Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 12).	

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 673/2005	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 4 bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4	—
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT